

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: atto di citazione di A.L. + 3 quali eredi di F.T..
Conferimento incarico all'Avv. C. Grilli.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto in qualità di Commissario Liquidatore della ex USL n. 24 di Ascoli Piceno;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dai Sigg. A.L., A.A., A.F. e A.D. in qualità di eredi della Sig.ra F.T. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Carlo Grilli del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentare e difendere l'ASUR nel predetto giudizio con ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all'audienza ex art. 185 c.p.c., conferendogli all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, rilasciando allo stesso procura speciale, eleggendo domicilio presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Giudea, 55;
3. di dare atto che gli oneri conseguenti il presente provvedimento verranno imputati per l'importo di € 2.916,71 comprensivo di CAP ed IVA al Fondo Rischi 0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del corrente esercizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagine di allegati in formato cartaceo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Servizio Legale)**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

In data 14/02/2013 veniva notificato alla Direzione Generale ASUR (prot. n. 3253 del 14.2.2013) il ricorso ex art. 696 bis cpc con il quale la Sig.ra L.A., in qualità di erede della Sig.ra F.T. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), rappresentata e difesa dallo Studio Legale Macina e Lavezzo di Padova, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno l'ASUR e la Casa di Cura V., chiedendo l'espletamento di CTU medica volta ad accertare se vi fosse stato inadempimento contrattuale da parte dei resistenti, per aver cagionato o concorso a cagionare il decesso della Sig.ra F.T. (avvenuto il 19.4.2009) in particolare con la patologia che aveva richiesto il trattamento ovvero con altre patologie preesistenti o sopravvenute, indicando quale fosse stata la causa biologica della morte della Sig.ra F.T..

L'Amministrazione si costituiva in giudizio con l'Avv. Carlo Grilli, al quale veniva conferito mandato con determina n. 189/ASURDG del 6.3.2013.

Ad esito delle operazioni peritali il CTU Dott. Giuliano Tombesi depositava in cancelleria relazione nella quale veniva affermata una responsabilità nella determinazione del decesso della Sig.ra F.T. nella misura del 70% in capo ai sanitari dell'Ospedale Mazzoni e del 30% in capo ai medici della Casa di Cura Privata.

Detta CTU veniva trasmessa dall'Avv. Grilli con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 23997 del 7.5.2014. Con la medesima nota l'Avv. Grilli chiedeva di conoscere le determinazioni dell'ASUR in merito alla definizione della controversia. La CTU e la comunicazione dell'Avv. Grilli erano quindi inviate alla Direzione ASUR con nota prot. n. 24632 del 9.5.2014.

Successivamente, con e.mail del 14.5.2014 (prot. AV5 n. 25547 del 15.5.2014), l'Avv. Grilli inoltrava una nota di pari data con la quale lo Studio Legale Macina e Lavezzo proponeva di definire il contenzioso mediante il pagamento della somma di € 80.000,00 oltre spese legali non solo alla

ricorrente Sig.ra L.A., ma anche ad altri soggetti che non erano stati parte del giudizio ex art. 696 bis cpc e precisamente i Sigg. A.A., A.F. e A.D. anche loro in qualità di eredi della Sig.ra F.T., per un importo complessivo quindi di € 320.000,00 oltre spese legali. Nella nota dello Studio Legale veniva precisato che la somma dovuta a ciascuno degli assistiti (come detto € 80.000,00) doveva essere ripartita nella misura stabilita dalla CTU, ovvero per il 70% (pari ad € 66.000,00) a carico dell'ASUR e per il restante 30% (pari ad € 24.000,00) a carico della Clinica V.).

Con e.mail del 15.5.2014 veniva invitato l'Avv. Grilli a chiedere allo Studio Legale Macina e Lavezzo di dettagliare la proposta transattiva, precisando i criteri seguiti per la quantificazione del risarcimento per ogni singola voce di danno, nonché di esplicitare le spese legali.

Con e.mail acquisita al protocollo dell'AV5 in data 20.5.2014 (prot. 26351), l'Avv. Grilli trasmetteva la nota di chiarimenti dello Studio Legale, nella quale si faceva riferimento genericamente per la quantificazione del danno alle "Tabelle di Milano" e, per quanto attiene le spese legali, queste venivano quantificate in € 8.000,00 per ciascun erede.

Sia la proposta transattiva che la nota di chiarimenti dello Studio Macina e Lavezzo venivano trasmessi alla Direzione ASUR rispettivamente con note dell'AV5 prot. n. 26518 del 20.5.2014 e prot. 27081 del 23.5.2014.

Successivamente, in data 8.10.2014 (prot. n. 21799) veniva notificato alla Direzione Generale ASUR, l'atto di citazione con il quale i Sigg. L.A., A.A., A.F. e A.D. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per l'udienza del 25.1.2014 l'ASUR e la Casa di Cura V., ai fini dell'accertamento della responsabilità nella determinazione del decesso della Sig.ra F.T. e del conseguente risarcimento danni.

Con nota prot. n. 58913 del 17.10.2014 è stato chiesto all'Avv. Carlo Grilli la disponibilità ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ASUR nel giudizio in argomento, nonché di formulare un preventivo per l'attività professionale da svolgere, in relazione al decreto del Ministero della Giustizia 10/03/2014 n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31.12.2013 n. 247.*

Con e.mail acquisita al protocollo dell'Area Vasta 5 al n. 62489 del 30/10/2014 l'Avv. Grilli ha comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico e ha rimesso preventivo di € 2.298,80 oltre CAP ed IVA, determinato sulla base degli importi minimi previsti nel D.M. Giustizia 55/2014 per le cause di valore indeterminato, ridotti del 30%.

Si ravvisa pertanto la necessità di costituirsi nel giudizio promosso dai Sigg. L.A., A.A., A.F. e A.D. a tutela degli interessi dell'Amministrazione, conferendo apposito incarico all'Avv. Carlo Grilli del Foro di Ascoli Piceno, che ha già rappresentato l'ASUR nel precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo.

Per quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. di costituirsi nel nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dai Sigg. A.L., A.A., A.F. e A.D. in qualità di eredi della Sig.ra F.T. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Carlo Grilli del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentare e difendere l'ASUR nel predetto giudizio con ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale alla udienza ex art. 185 c.p.c., conferendogli all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, rilasciando allo stesso procura speciale, eleggendo domicilio presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Giudea, 55;
3. di dare atto che gli oneri conseguenti il presente provvedimento verranno imputati per l'importo di € 2.916,71 comprensivo di CAP ed IVA al Fondo Rischi 0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del corrente esercizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Coll.re Amm.vo DS Titolare P.O.
(Dott. Francesco Tomassetti)




IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

(Avv. Patrizia Viozzi)




Per il parere infrascritto


RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante dal presente provvedimento verrà rilevato con apposito accantonamento nel Fondo Rischi n. 0202030101 al termine dell'esercizio 2014.

Il Dirigente
U.O. Controllo Gestione
(Dott. Alessandro Tanniello)



Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)



- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente